




611.17



Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Reclamo
fallimento.

R.G.N. 14530/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO DIDONE - Presidente Rel. -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
- Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -
- Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA - Consigliere -

Sron 611

Rep. C.I.

Ud. 30/11/2016

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14530-2012 proposto da:

FALLIMENTO (omissis)

S.A.S. (C.F./P.I. (omissis)) E DI (omissis) in

persona del Curatore fallimentare dott.ssa (omissis)

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) presso l'avvocato (omissis)

2016 rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

1911 giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

VILLA (omissis) S.A.S., (omissis)

M.C.F.

(omissis)

- intimati -

avverso la sentenza n. 324/2011 della CORTE D'APPELLO
di TRENTO, depositata il 06/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/11/2016 dal Presidente Dott. ANTONIO
DIDONE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato (omissis) con
delega orale, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Fallimenti e Società.it

Aut. F.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trento ha accolto il reclamo proposto dalla s.a.s. Villa (omissis) (omissis) avverso la sentenza del tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento.

In sintesi, la Corte di merito ha rilevato che era fondato l'unico motivo di reclamo con il quale era stato dedotto che l'attivo patrimoniale della società negli ultimi tre esercizi non era superiore a euro 300.000,00, posto che erroneamente il tribunale aveva computato per l'esercizio 2009 il valore di un terreno agricolo staggito per euro 46.000,00, sommando tale importo a quello dell'attivo patrimoniale riportato in bilancio, pari a euro 260.007,72, mentre avrebbe dovuto tenere conto soltanto del costo storico delle immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti.

Contro la sentenza della Corte di appello il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

Non hanno svolto difese gli intimati.

2.- L'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. fall., è infondato.

La questione giuridica posta con l'impugnazione è stata già risolta da questa Corte nel senso che in tema di presupposti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità

dell'imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell'art. 1, comma 2, lett. a), legge fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile ~~"ratione temporis"~~, ed anche successivamente in quello ^{sostituito} dal d.lgs. n. 169 del 2007) e di cui è espressione l'art. 2424 cod. civ., con la conseguenza che, con riferimento agli immobili, iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera - al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale - il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2426, numeri 1 e 2, cod. civ. ^{7/2} e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 22146 del 29/10/2010, Rv. 614605).

Tale principio - al quale si è attenuta la Corte di merito - è stato di recente ribadito affermandosi che in tema di presupposti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell'art. 1, comma 2, lett. a), l. fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione

temporis", ed anche successivamente in quello sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2007) e di cui è espressione l'art. 2424 c.c., sicché, con riferimento agli immobili iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera - al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale - il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2426, numeri 1 e 2, c.c., e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 19654 del 01/10/2015 (Rv. 637223)).

Il principio giurisprudenziale innanzi richiamato, peraltro, è conforme alla volontà espressa dal Legislatore diretta a sostituire «il parametro alquanto vago e di incerta definizione dell'ammontare degli "investimenti"» con quello dell'«"attivo patrimoniale", il quale consente di far riferimento alla precisa elencazione contenuta nell'art. 2424 c.c.» e trova conforto nella differente enunciazione dell'art. 1, lett. b) 1. fall., là dove si precisa «in qualunque modo risulti», solo con riferimento ai ricavi. Ciò che rende palese l'infondatezza della tesi del ricorrente, secondo cui dovrebbe essere consentito ricorrere a rettifiche dei valori reali dell'attivo.

Né rileva l'ipotesi che l'alienazione di immobili dovrebbe avere come contropartita l'iscrizione in bilancio del ricavo (cassa o banche a immobilizzazioni) o del credito

per il prezzo, posto che nella concreta fattispecie l'immobile è stato oggetto di espropriazione forzata.

Dunque la contropartita è stata quella della diminuzione di debiti, influenzando solo indirettamente sullo stato patrimoniale ma senza incrementare l'attivo patrimoniale.

Da ultimo, neppure è rilevante l'argomento di parte ricorrente che fa leva sulla natura di società di persone della debitrice; natura che escluderebbe l'applicabilità dell'art. 2424 c.c.

Infatti, poiché, ai sensi dell'art 2315 cod civ, alle società in accomandita semplice si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società in nome collettivo, le quali, per l'art. 2302 cod civ, sono tenute alla redazione dei libri contabili obbligatori di cui all'art 2214 cod civ, allo stesso obbligo soggiacciono anche le società in accomandita semplice. Quest'ultima norma non è, infatti, incompatibile con la disciplina particolare di questo tipo di società, poiché le società in accomandita semplice costituiscono solo una forma modificata delle società in nome collettivo (Sez. 1, n. 908 del 1971). Da tempo, inoltre, si è ritenuto legittima l'applicazione alle società fornite di semplice autonomia patrimoniale dei criteri dettati dagli artt. 2423 e segg. cod. civ. per la formazione dei bilanci delle società per azioni (Sez. 1, n. 187 del 1965).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30
novembre 2016.

Il Presidente est.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Caldarola

Depositato in Cancelleria

il 12 GEN 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Caldarola